

**MINISTERO  
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Abilitazione ad alcuni organismi all'effettuazione  
di verifiche periodiche e straordinarie**

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 9 aprile 2004 i seguenti organismi:

- 1) E.M.Q. S.r.l. via V. Calò n. 63 - Grottaglie (Taranto):  
 installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;  
 impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;  
 impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;  
 impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
- 2) Tecno C S.n.c. di Molteni M & C - via Alcide De Gasperi n. 73 - Rogeno (Lecce):  
 installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;  
 impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) Elettroengineering S.r.l. - via Vignali n. 4 - Brozolo (Torino):  
 installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) Elettroverifiche S.r.l. - via Roma n. 37 - Ronchi dei Legionari (Gorizia):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

5) ENERC.CO.VE.CO S.r.l. - via Pungiluppo n. 29 - Pisa:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

**04A04543**

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo al decreto 15 luglio 2003, n. 388, del Ministero della salute, riguardante il «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, prima colonna, all'art. 5, dove è scritto: «Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.», leggasi: «Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 è abrogato.».

**04A04601**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401103/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.